



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI SAVONA

SEZIONE 01 v. Luigi Corsi 68r

Si comunica a:

**ALESSANDRIA GLOBOCONSUMATORI
ONLUS
ALESSANDRIA**

**UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
PIAZZA SAFFI, 1
17100 SAVONA**

**Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **- OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **TRAVERSO MARIA CLEMENTINA**

Depositata Sentenza Numero: in data : **14/02/2020**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Antonella LAM!

Savona 14/02/2020

IL CANCELLIERE
[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI SAVONA

Nella persona del dott. Maria Clementina Traverso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa sub R.G. /2019 in materia di opposizione a sanzione amministrativa

TRA

– quale I.r.p.t. della società

corrente in

elettivamente domiciliato ai fini del presente
 giudizio c/o Alessandria Globo Consumatori Onlus, sita in Alessandria via Cremona 6 pec
 globoconsumatori@pec.globoconsumatori.it

ricorrente

E

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – SAVONA IN PS DEL PREFETTO P.T.

resistente

CONCLUSIONI

per parte ricorrente: "accogliere il ricorso con vittoria di spese".

per la resistente: "si chiede la conferma del provvedimento impugnato ed il rigetto del ricorso in quanto pretestuoso ed infondato con vittoria di spese".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso pervenuto presso la Cancelleria dell'intestato Ufficio in data 3.10.2019 (ricorso spedito a mezzo posta in data 30.09.2019) parte ricorrente, proponeva opposizione avverso il verbale di violazione al CdS n SCV) elevato dal CNAI di Roma in data 16.7.2019, notificato in data 7.8.2019, per violazione dell'art. 142, commi ottavo ed undicesimo Cod. Str. avendo parte ricorrente superato di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h i limiti previsti di velocità, rilevata a mezzo di apparecchio SICVE (c.d. tutor).

Parte ricorrente deduce un articolata serie di motivi di opposizione che sinteticamente possono individuarsi ne: i) incompetenza territoriale del presente Ufficio a conoscere la controversia per impossibilità di individuare con certezza il luogo dell'avvenuta violazione; ii)

SENTENZA N.

del 13 FEB 2020

dep 14 FEB. 2020

N . R.G

N CRON

N REP

Oggetto O.S. A.

mancata taratura preventiva e periodica del sistema Tutor, iii) violazione dell'art. 345 comma 3 Reg CdS

Fissata l'udienza di prima comparizione alla data del 13 febbraio 2020 parte resistente provvedeva al deposito della documentazione prevista ex art. 6 comma 8, D.lgs. 150/2011 ed a costituirsi mediante comparsa depositata in data 12.2.2020 in cui contestava il ricorso avversario; confermava la correttezza delle valutazioni già espresse dall'organo accertatore.

Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.

Alla medesima udienza, essendo la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice pronunciava sentenza dando lettura contestuale del dispositivo e dei motivi della decisione.

* * *

Il ricorso merita accoglimento per i seguenti sintetici motivi.

* * *

Con riferimento alla doglianza per cui non vi sarebbe possibilità di corretta e certa individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente territorialmente a conoscere della presente controversia, la stessa è del tutto destituita di fondamento solo che si osservi che nei Verbali opposti è puntualmente indicato che l'infrazione è stata accertata in territorio di Albisola Superiore.

Dunque, la competenza territoriale del presente Ufficio a conoscere dell'opposizione è radicata in maniera certa e senza possibilità di dubbio.

* * *

Circa l'eccepita mancanza di taratura preventiva e periodica, va preliminarmente ricordato che le apparecchiature destinate al controllo, di cui all'art. 142 comma 6 del C.d.S. (che dispone: "*Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento*") devono essere preventivamente omologate e sottoposte a verifiche periodiche di taratura.

In tal senso, infatti, si è espressa la Corte Costituzionale (C. Cost., 18.6.2015, n. 113), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del C.d.S., "*nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura*".

Sull'obbligo di periodiche verifiche di funzionalità e di taratura, peraltro è bene ricordare che il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per la

Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato, con provvedimento prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07 agosto 2017, avente ad oggetto: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. il 31 luglio 2017, recante "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale", ha espressamente affermato che: "i dispositivi ed i sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad approvazione del prototipo ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada e dell'articolo 192, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione.

La procedura di approvazione del prototipo si completa con l'esecuzione congiunta, da parte di soggetti terzi accreditati, delle verifiche di taratura e funzionalità sul medesimo prototipo, finalizzate a determinare l'idoneità del dispositivo o sistema a svolgere il servizio richiesto. Al termine della procedura, qualora le verifiche abbiano dato esito positivo, il competente ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette un decreto di approvazione del prototipo.

Dunque, ogni esemplare dei dispositivi e dei sistemi approvati secondo tale procedura, prima di essere posto in funzione, deve essere sottoposto anche a verifiche iniziali di taratura e di funzionalità, al fine di accertare che le prestazioni corrispondano al prototipo approvato.

Viene inoltre specificato che la verifica di taratura, volta a valutare la precisione delle misure eseguite o l'errore dell'indicazione della velocità rilevata, deve essere eseguita da un soggetto terzo, ovvero anche dal produttore o dall'utilizzatore, a condizione che siano accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento.

L'esito positivo della verifica di taratura comporta il rilascio di un certificato di taratura, una copia del quale deve essere conservata agli atti dell'ufficio dell'organo di polizia stradale utilizzatore, al fine di garantire la massima trasparenza, nel rispetto dei principi della legge n. 241/90 ".


La circolare surrichiamata è quindi rilevante ai fini che qui occupano, sia perché ha espressamente previsto l'obbligo del rispetto della disciplina ex art. 46 comma sesto Cod. Strada (nella versione ovviamente riformulata a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), sia perché ha inoltre espressamente sottolineato che il certificato di taratura non è sufficiente se non c'è il verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità della strumentazione per la rilevazione della velocità, precisando che di tale verifica va dato atto anche nel verbale di infrazione.

Pertanto, diviene obbligatorio per la PA, che utilizza gli strumenti per la rilevazione della velocità, effettuare la taratura annuale e fornire la documentazione probatoria conseguente.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha in più occasioni ricordato (e ribadito) l'importanza della taratura.

In particolare, ex multis, si veda Cass., 11.5.2016, n. 9645, che ha affermato che la taratura relativa alle strumentazioni per la rilevazione delle velocità, è obbligo che ricade in capo all'amministrazione da cui dipende l'agente accertatore, la quale, altresì – a fronte di contestazioni come nel caso che, appunto, ci occupa - ha l'obbligo di produrre una copia autentica del certificato di revisione dello strumento di controllo elettronico della velocità.

In motivazione, circa l'obbligo di una taratura periodica degli strumenti in questione, la Suprema Corte ha l'occasione di affermare:

- 
- per la validità dell'accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, è necessario che *lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura periodica;*
 - Opinare altrimenti, condurrebbe ad una *"palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato : quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo";*
 - *"appare incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato".*

Nello stesso senso si pone la decisione di poco successiva (Cass., 16.5.2016, n. 9972) che ha annullato la sanzione per eccesso di velocità se l'apparecchio di controllo elettronico non è stato sottoposto alla revisione periodica, la c.d. taratura.

La decisione appena citata ha inoltre espressamente chiarito che il certificato di taratura deve essere documentato e riportato a verbale, e l'eventuale mancanza della prova dell'avvenuta taratura, è equiparabile alla mancata revisione.

* * *

In definitiva, a seguito dell'esame della normativa di settore e della giurisprudenza resa in materia può concludersi che, la particolare tecnicità della strumentazione de qua comporta la necessità e la doverosità di sottoporla a taratura periodica, proprio per garantire la massima precisione nella rilevazione dei valori.

Ed in effetti, la mancata taratura delle apparecchiature potrebbe mettere in dubbio la corretta e precisa individuazione di tutti quei dati che, oggetto di successiva elaborazione, consentono di stabilire i valori per la determinazione delle sanzioni da applicare (si pensi, ad esempio, a fattori quali lo stato di usura dei conduttori "affogati" nell'asfalto dopo un lungo periodo di esposizione al traffico e alle diverse condizioni climatiche, che possono incidere negativamente sul corretto e preciso funzionamento degli strumenti tecnici).

Dunque, la semplice omologazione degli strumenti - diretta a certificare l'identità delle apparecchiature al prototipo approvato -, non viene ritenuta sufficiente a garantire la perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato, se lo stesso non sia stato sottoposto a periodico controllo tramite tarature, dirette a regolarlo e verificarlo per un suo uso corretto.

Inoltre, la taratura, proprio per garantire certezza sulla attendibilità della velocità rilevata, deve essere comunque eseguita esclusivamente nei centri *SIT (Sistema Nazionale di Taratura)*, e non può trovare sostituzione nel controllo che genericamente si afferma essere stato effettuato dagli Agenti Accertatori.

L'importanza della taratura preventiva trova ulteriore conferma in considerazione del fatto che l'accertamento della velocità - oggetto di contestazione nel verbale ed indispensabile anche per determinare il tipo e l'entità delle sanzioni da applicare - "è caratterizzata da irripetibilità"

Da ciò la necessità di precisione ed incontestabilità in ordine all'accertamento della velocità.

È noto, infatti, che, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perde ogni tipo di efficacia.

Occorre però ulteriormente precisare che il suddetto indirizzo ermeneutico si è maggiormente consolidato in relazione all'uso di apparecchi di rilevazione automatica degli illeciti stradali, che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite.-

Questi ultimi sistemi di rilevazione, tra i quali rientra il tutor-sicve, richiedono, invece, allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino, attinto dall'azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature.

Questa verifica periodica, secondo le disposizioni dell'art. 4 del D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi degli strumenti per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, *"deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale"* (Cass. Civ. 29334/08).

Ed infatti: *"i sistemi di rilevazione degli illeciti stradali che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale, tra i quali rientra il c.d. tutor o sicve, richiedono, allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall'azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature."* (Giudice di Pace di Bari, sentenza n. 403 del 20-1-2010; nello stesso senso: Giudice di Pace di Ancona, sentenza n. 734/2007; Gdp Ostuni sentenza n. 139/2008; Gdp. San Vito dei Normanni n. 123/2008; Gdp di Grummello del Monte (Bg) sentenza n. 665/2008, con la quale annulla il provvedimento opposto, perché gli apparecchi utilizzati in modalità continuativa/automatica, devono essere sottoposti ad una verifica periodica e di tale verifica non vi è traccia nel verbale impugnato; Gdp Porretta Terme 174/2008;; ed ancora Gdp Bari sentenza n. 13875/2008 e 13892/2008; Gdp Bisceglie 734/2007; Gdp Barletta 911/2007, Giudice di Pace di Modena 2753/2006;Giudice di Pace Bitonto 667/2007; più recentemente: GdP Lodi 116/2018 e GdP Modena 24.4.2018).

* * *

Ciò detto, osservasi ancora che per giurisprudenza assolutamente consolidata nel giudizio regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81 si realizza un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la Pubblica Amministrazione assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta, ai sensi dell'articolo 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria.

In altre parole se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A..

Ancora recentemente la Suprema Corte (Cass., ordinanza 1921/2019) ha ribadito che "il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.

Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.

All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa..

Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A."

Sulla scorta di quanto sopra, a fronte delle contestazioni in puncto quo sollevate dal ricorrente incombeva alla PA resistente la prova del corretto funzionamento dello strumento, mediante deposito di idonea documentazione attestante sia l'omologazione, sia la taratura iniziale sia infine le periodiche verifiche sulla funzionalità e correttezza dello strumento.

* * *

Ciò necessariamente chiarito, rilevasi a questo punto che la PA ha specificato nel Verbale oggetto di odierna impugnazione che il dispositivo SICVe-PM utilizzato nella fattispecie era dotato del certificato di taratura n. LAT 255CT-VM-18-0031 del 06.07.2018.

Tuttavia l'infrazione di cui si discute è stata rilevata dal sistema in data 12.7.2019.

Ora, in conseguenza di quanto sopra ricordato e rilevato, ne discende senza possibilità di dubbio che all'atto della rilevata infrazione detto certificato di taratura (su cui si fonda il verbale impugnato) era scaduto in quanto già era decorso il termine annuale che la giurisprudenza della Suprema Corte individua quale termine massimo entro cui sottoporre il dispositivo a nuova taratura.

Conseguentemente, fondato è il ricorso nella parte in cui eccepisce l'inesistenza di valida taratura del dispositivo con cui l'infrazione de qua è stata rilevata.

Con riferimento, poi, alla documentazione allegata dalla PA unitamente alla memoria di costituzione depositata in data 12.2.2020, ed all'eccepita tardività di detta costituzione e

deposito di documenti (cfr. Verbale di Udienza del 13.2.2020), rilevasi che effettivamente, nella fattispecie di giudizio, la PA ha omesso il deposito tempestivo della documentazione prevista ex art. 6 comma 8 D.Lgs 150/2011.

E' bene premettere, in diritto, che sebbene l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla Legge siano ordinatori, salvo che la stessa li dichiari espressamente perentori, non è possibile, tuttavia, dedurre che ove manchi un'esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il Giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine – per lo scopo che persegue e la funzione che adempie – debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (ex multis Cass., 17978/2008).

Ora, è ben vero che la giurisprudenza consolidata, con riferimento ai termini ex art 6 comma ottavo D.Lgs. 150/2011 ha ravvisato l'ordinatorietà degli stessi, ma è altrettanto vero che la documentazione ivi prevista è necessaria per una corretta radicazione del giudizio e soprattutto per l'istruttoria dello stesso.

Altrettanto vi è da sottolineare come già sopra in motivazione che il mancato deposito di tale documentazione ha effetti assorbenti in ordine agli esiti del giudizio di opposizione.

Infine, è utile ricordare che dilatare ad oltranza i tempi del giudizio in attesa che la PA assolva ai propri oneri (di deposito, e dunque, probatori) contrasterebbe altresì con il principio costituzionale che impone la ragionevole durata del processo.

In detto contesto, inoltre, occorre in ogni caso considerare che nel caso di specie la richiesta di proroga dei termini per il deposito della documentazione ex art. 6 comma ottavo D.Lgs 150/2011 non è intervenuta da parte della PA.

A fronti di tale situazione processuale la giurisprudenza – anche'essa consolidata – ha chiarito *"che la proroga anche d'Ufficio dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicchè il loro decorso senza la presentazione di un'istanza di proroga, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori"* (Cass., Sez. Un., 30.7.2008, n. 20604; Cass., 17.11.2010, n. 23227; Cass., 589/2015).

Da quanto sopra, quindi, si perviene alla conseguenza che la PA è incorsa nella decadenza dalla possibilità di depositare detta documentazione.

Tale circostanza ha effetti assorbenti, soprattutto qualora si consideri il Rito che informa e regola il presente procedimento. Rito in cui - per quanto attiene alle facoltà/provedimenti istruttori - non è consentito all'Ufficio (mediante l'eventuale utilizzo di poteri officiosi) supplire a decadenze in cui la parte è ormai incorsa .

In definitiva, dunque, la PA ha ommesso di dimostrare la circostanze/presupposti fondanti l'impugnato provvedimento, e per tale motivo, il ricorso va accolto, con effetti assorbenti circa le altre doglianze mosse da parte ricorrente.

L'accoglimento del ricorso in forza della disciplina prevista ex art. 7 comma 10 D.Lgs. 150/2011, assorbe ogni ulteriore questione e giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

* * *

P.Q.M.

- il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,
- visti gli artt. 6-7- D.lgs 150/2011; 23 L. 689/81, 429 primo comma c.p.c.
- in accoglimento del ricorso
- annulla nei confronti di parte ricorrente il provvedimento rappresentato da: verbale di violazione al CdS n SCV 0006057299 elevato dal CNAI di Roma in data 16.7.2019, notificato in data 7.8.2019
- compensa integralmente le spese di lite

Savona, 13 febbraio 2020

Il Cancelliere

il Giudice di Pace


dott. Maria Clementina Traverso


ASSISTENTE GIUDIZIARIO
P. Q. M.



Depositato in Cancelleria

14 FEB 2020


CANCELLIERE